



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Ordinanza N. 58
In data 05/06/2023

OGGETTO: Igiene e decoro urbano fondi privati

PREMESSO CHE:

- nell'imminenza della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei Centri Abitati;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- è inoltre segnalata la presenza di facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono e di degrado che arrecano un danno al decoro urbano e all'immagine cittadina e rappresentano potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi che favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;

CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO

- che questa Amministrazione, ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme *in materia ambientale*";

VISTO l'art. 91 del Regolamento Edilizio Comunale "Manutenzione e sicurezza delle Costruzioni"

VISTO l'art.7bis del D.Lgsvo 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali la Legge n. 688 del 24 novembre 1981 così come modificata dalla legge 125 del 24.07.08

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773

VISTO lo Statuto Comunale

ATTESO che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato provvedimenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

ATTESO che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Reggio Calabria dell'adozione della presente ordinanza;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;

Ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali , industriali, ecc... dismesse;

Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;

Ai proprietari di immobili;

Ai responsabili dei cantieri edili;

Ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;

Ai proprietari di aree verdi in genere;

Ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze

- 1) di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in

- perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi
- 2) di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali
 - 3) le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi
 - 4) di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere
 - 5) confinanti. Si richiama l'OBBLIGO, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui all'art. 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione, per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

DISPONE

che la presente Ordinanza é immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Bagnara Calabria, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a: Giunta comunale;

- Responsabili U.O.C. dell'Ente;
- Comando di Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il *“Codice del processo amministrativo”*.

IL SINDACO
Adone Pistolesi

Il Sindaco

f.to ADONE PISTOLESI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.